



FONDIARIA - SAI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Torino
10129 - Corso Galileo Galilei, 12
Direzione Firenze 50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1
www.fondiaria-sai.it
Capitale sociale 167.043.712,00
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 68818570012.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
(art. 65 R.D.L. 28-4-1923 N.866) - iscritta alla Sez. I
dell'Albo Imprese presso l'isvap al n. 1.00006 - Società
capogruppo del gruppo assicurativo Fondiaria-SAI,
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030
GRUPPO
FONDIARIASAI

Allegato // determina n. 433 del 28/05/10

POLIZZA N.
0396.0549851.87

**Polizza fideiussoria a garanzia degli
obblighi ed oneri di cui alle concessioni
edilizie rilasciate ai sensi di legge**

Autorizzazione C0000021113G codice cliente 105279
Quiet. 12

AGENZIA
VARESE - GALLARATE
4.285 1

Mod. 0867 - Ed. 12.2010

Contraente	Nominativo									
	G. & G. PAGLINI S.P.A.									
Durata del contratto	C.F.							Partita I.V.A.		
	01209860129							01209860129		
Durata del contratto	Indirizzo			C.A.P.		Località			Prov.	
	V. PER FAGNANO, 36			21057		OLGIATE OLONA			VA	
Durata del contratto	Decorrenza			Scadenza			Durata			anni
	giorno	18	02	giorno	18	02	giorno	18	02	0

Polizza sostituita Numero

Ente garantito (Assicurato)	Denominazione										
	COMUNE DI CASTELLANZA										
Estremi della concessione edilizia	Indirizzo							C.A.P.		Località	Prov.
								21053		CASTELLANZA	VA

Relativa a CONVENZIONE URBANISTICA PIANO ATTUATIVO NON RESIDENZIALE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO APC 15DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 53 DEL 04.11.2010

Data della notifica N.

Documento dal quale risultano gli obblighi del Contraente

Ai sensi dell'art. 7 legge 28.1.1977

Convenzione stipulata tra l'Ente garantito e il Contraente

Atto unilaterale d'obbligo del Contraente

Data di stipulazione o sottoscrizione 18/02/2011

Garanzie

Oneri ed obblighi assunti	Somme garantite
• Esecuzione delle opere di urbanizzazione	<u>95.442,47</u>
• Pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione	
• Sanzioni per ritardo pagamento del contributo	
• Pagamento della quota relativa agli oneri di urbanizzazione	
• Sanzioni per ritardato pagamento della quota	
Totale somme garantite	<u>95.442,47</u>

Fino alla concorrenza di NOVANTACINQUEMILAQUATTROCENTOQUARANTADUE/47 nei limiti delle suddette specifiche.

Le suddette somme corrispondono all'importo della cauzione dovuta a garanzia dell'adempimento di ogni singolo onere ed obbligo assunto in dipendenza della concessione sopracitata, comprese, ove indicate e fino al limite massimo sopra evidenziato, le sanzioni previste dall'art. 3 legge 28.2.1985 n. 47 nonché derivanti dalla legge regionale

Condizione e allegati	Sono operanti la condizione particolare			e gli allegati		
	Premio netto	Accredito per sostituzione	Conguaglio	Accessori	Imposte	Totale*
Premio						
Premio iniziale	687,89			75,66	95,45	859,00
Supplementi						
ANNUALE	687,89			75,66	95,45	859,00

Definizioni

Ente garantito	Il comune che rilascia la concessione edilizia, Soggetto beneficiario della garanzia.
Contraente	La persona, l'ente o la ditta nel cui interesse la Società si costituisce fideiussore.
Società	L'impresa assicuratrice.

Condizioni generali di assicurazione

1. Delimitazione della garanzia

Alle Condizioni generali e particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza della somma garantita e fino al momento della liberazione del Contraente - il quale stipula per sé, per i propri successori ed aventi causa con vincolo solidale e indivisibile a favore dell'Ente garantito - si costituisce fideiussore per le somme dovute all'Ente garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in scheda di polizza.

2. Contraenza

Qualora sotto la denominazione Contraente siano comprese più persone, queste assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla presente polizza.

3. Calcolo del premio - Durata - Supplementi di premio

Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente.

In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento della "concessione" per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società il minimo di tre decimi del premio annuo.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con le modalità indicate in scheda di polizza. Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Ente garantito.

4. Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società uno dei seguenti documenti:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito;
- una dichiarazione, rilasciata dall'Ente garantito, che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

5. Deposito cautelativo

In caso di ricezione della comunicazione scritta di escussione della presente polizza e nei casi previsti dall'art. 1953 C.C., la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà essere opposta all'Ente garantito dalla Società.

6. Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

7. Rivalsa - Surrogazione

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

L'Ente garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

8. Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

9. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

10. Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della Società risultante dalla polizza stessa.

Nel caso di contratto stipulato con Contraente che non sia "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis comma 2 C.C., il Foro competente è, a scelta della parte attrice, quello del luogo dove ha sede la Società, ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

In tutti gli altri casi, nonché per le eventuali controversie che possano sorgere tra la Società e l'Assicurato/Ente garantito, il Foro competente è quello previsto dalle disposizioni di legge.

11. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Condizione particolare (operante soltanto se espressamente richiamata in scheda di polizza)

A - Validità della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto dagli artt. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, nel caso che l'obbligo assunto sia il pagamento della quota relativa agli oneri di urbanizzazione, e/o costo di costruzione, la durata della presente polizza non potrà mai superare il periodo di tempo fissato nella scheda di polizza, e la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.

La Società rimane tuttavia impegnata per le inadempienze del Contraente all'obbligo di cui sopra, denunciate entro il termine di tre mesi dalla scadenza della polizza stessa.

IL CONTRAENTE

G&G PAGLINI S.p.A.

Agli effetti degli artt. 1344 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni generali:

Art. 10 - rinuncia ad opporre eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C.

Art. 12 - facoltà della Società di chiedere una controgaranzia

Art. 16 - foro competente

IL CONTRAENTE

G&G PAGLINI S.p.A.

FONDIARIA - SAI S.p.A.

FONDIARIA SAI S.p.A.

LUCENTE
FRANCESCO BRUNO

Dichiaro che la firma del Contraente è autentica e che ho accertato i poteri di firma

L'AGENTE

Definizioni

Ente garantito	Il comune che rilascia la concessione edilizia, Soggetto beneficiario della garanzia.
Contraente	La persona, l'ente o la ditta nel cui interesse la Società si costituisce fideiussore.
Società	L'impresa assicuratrice.

Condizioni generali di assicurazione

1. Delimitazione della garanzia

Alle Condizioni generali e particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza della somma garantita e fino al momento della liberazione del Contraente - il quale stipula per sé, per i propri successori ed aventi causa con vincolo solidale e indivisibile a favore dell'Ente garantito - si costituisce fideiussore per le somme dovute all'Ente garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in scheda di polizza.

2. Contraenza

Qualora sotto la denominazione Contraente siano comprese più persone, queste assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla presente polizza.

3. Calcolo del premio - Durata - Supplementi di premio

Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente.

In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento della "concessione" per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società il minimo di tre decimi del premio annuo.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con le modalità indicate in scheda di polizza. Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Ente garantito.

4. Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società uno dei seguenti documenti:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito;
- una dichiarazione, rilasciata dall'Ente garantito, che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

5. Deposito cautelativo

In caso di ricezione della comunicazione scritta di escussione della presente polizza e nei casi previsti dall'art. 1953 C.C., la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà essere opposta all'Ente garantito dalla Società.

6. Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

7. Rivalsa - Surrogazione

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

L'Ente garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

8. Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

9. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

10. Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della Società risultante dalla polizza stessa.

Nel caso di contratto stipulato con Contraente che non sia "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis comma 2 C.C., il Foro competente è, a scelta della parte attrice, quello del luogo dove ha sede la Società, ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

In tutti gli altri casi, nonchè per le eventuali controversie che possano sorgere tra la Società e l'Assicurato/Ente garantito, il Foro competente è quello previsto dalle disposizioni di legge.

11. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Condizione particolare (operante soltanto se espressamente richiamata in scheda di polizza)

A - Validità della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto dagli artt. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, nel caso che l'obbligo assunto sia il pagamento della quota relativa agli oneri di urbanizzazione, e/o costo di costruzione, la durata della presente polizza non potrà mai superare il periodo di tempo fissato nella scheda di polizza, e la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.

La Società rimane tuttavia impegnata per le inadempienze del Contraente all'obbligo di cui sopra, denunciate entro il termine di tre mesi dalla scadenza della polizza stessa.

IL CONTRAENTE

G&G PAGLINI S.p.A.

FONDIARIA - SAI S.p.A.

Divisione Fondiaria SAI S.p.A.

L'AGENTE
LUIGI BRUNO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni generali:

Art. 10 - rinuncia ad opporre eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C.

Art. 12 - facoltà della Società di chiedere una controgaranzia

Art. 16 - foro competente

IL CONTRAENTE

G&G PAGLINI S.p.A.

Dichiaro che la firma del contraente è autentica e che ho accertato i poteri di firma

L'AGENTE

Dichiarazioni del Contraente

reso atto dell'informativa ricevuta il Contraente, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196:

acconsente

- al trattamento, da parte del Titolare e degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice, nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
- al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE);
- **acconsente (*)**
- al trattamento, dei dati personali comuni che lo riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;
- al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi extraUE) per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.

(*) (ove l'Interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola "NON" alla parola "acconsente").

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Data _____

IL CONTRAENTE

G&G PAGLINI S.p.A.

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto dall'intermediario, prima della sottoscrizione della polizza:

- il Fascicolo Informativo (contenente la Nota Informativa, comprensiva del Glossario, e le Condizioni di Assicurazione) di cui al Regolamento Isvap n. 35 del 26/5/2010, di averne preso visione e di accettarne i contenuti;
- le informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006.

IL CONTRAENTE

G&G PAGLINI S.p.A.

Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto e firmato, prima della sottoscrizione della Polizza, il *Questionario sull'adeguatezza del contratto offerto* di cui all'art. 52 del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006 e conferma la volontà di stipulare il presente contratto.

IL CONTRAENTE

G&G PAGLINI S.p.A.

Dichiaro che la firma del Contraente è autentica e che ho accertato i poteri di firma

L'AGENTE 

Allegato AG

Condizioni Aggiuntive

Allegato alla Polizza n.
0396.0549851.87

Agenzia Generale di
VARESE - GALLARATE

Contraente
G. & G. PAGLINI S.P.A.

LA PRESENTE POLIZZA VIENE EMESSA A GARANZIA DEI SOLI OBBLIGHI A CARICO DEL
CONTRAENTE , ESCLUDENDO PERTANTO OGNI VINCOLO DI SOLIDARIETA' CON GLI ALTRI
LOTTIZZANTI PREVISTI DALLA CONVENZIONE .

IL CONTRAENTE

G&G PAGLINI S.p.A.



FONDIARIA - SAI S.p.A.
FONDIARIA SAI S.p.A.
Divisione Fondiaria SAI S.p.A.
VARESE
GALLARATE